Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 24/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/11/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/05/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.468,44 a titolo di commissioni, oneri assicurativi e interessi corrispettivi;
- il rimborso degli interessi legali e delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 250,00

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli

intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'infondatezza altresì della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione che il Collegio è chiamato a decidere verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Il Collegio in via preliminare richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di

riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterrebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio "priva di giuridico fondamento … per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Fatte queste premesse, in relazione al contratto in esame, il Collegio riscontra la natura up front delle commissioni lett. A e provvigioni lett. C, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali e quindi rimborsabili secondo la curva degli interessi. Quanto al rimborso degli interessi corrispettivi deve essere valorizzato il criterio proporzionale lineare per il rimborso degli stessi, tenuto conto del più recente orientamento dei Collegi territoriali. Si richiama, fra le tante, la dec. n. 7740/21 di questo Collegio, cui si fa rinvio, secondo cui: "Il medesimo criterio di rimborso deve trovare applicazione in relazione agli interessi corrispettivi, non risultando fondata, sul punto, l'eccezione dell'intermediario, secondo cui siffatta conclusione sarebbe incompatibile con la previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese, a rate costanti, con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Al riguardo, si rileva che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'eventuale ambiguità delle clausole contrattuali – peraltro, nel caso di specie, non sussistente – dovrebbe, comunque, essere risolta optando per l'interpretazione più favorevole al cliente, in virtù del combinato disposto degli artt. 1370, cod. civ., e 35, co. 2, cod. cons. (in senso conforme, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7231/20)."

Con riguardo alle "commissioni" sub lettera B le stesse sono da qualificarsi come costi recurring in ragione della remunerazione di attività riferibili all'intera durata del finanziamento.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi si rileva che sono agli atti le C.G.A. che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto e alle quali il contratto fa espresso rinvio. Inoltre l'intermediario ha prodotto documentazione idonea ad attestare gli avvenuti rimborsi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi del costo totale del credito, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento	60
rate scadute	29
rate residue	31

TAN	6,70%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	28,54%

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	interessi corrispettivi	(recurring)	€ 2.219,89	€ 1.146,94 ◉	€ 633,51 ○	○	€ 633,69	€ 513,25
○	commissione lett. A	(up front)	€ 306,18	€ 158,19 ○	€ 87,38 ◉	○		€ 87,38
○	commissione lett. B	(recurring)	€ 306,18	€ 158,19 ◉	€ 87,38 ○	○	€ 158,28	-€ 0,09
○	provvigione lett. C	(up front)	€ 1.166,40	€ 602,64 ○	€ 332,87 ◉	○		€ 332,87
○	oneri ass. premio vita	(recurring)	€ 79,89	€ 41,28 ○	€ 22,80 ○	◉	€ 3,81	rimborsati
○	oneri ass. premio impiego	(recurring)	€ 457,42	€ 236,33 ○	€ 130,54 ○	◉	€ 83,16	rimborsati
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 933
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 933,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS